



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA DELLA RICERCA

IL RETTORE

- VISTO Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO l'art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010, come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTA il Regolamento UE del 12/02/2021, n. 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTE la delibera del 24 aprile 2025 del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, inoltrata con nota istruttoria n. 107 del 7 maggio 2025, prot. n. 88295, del medesimo Dipartimento, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022, la richiesta di attivazione per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca, della durata di due anni, da svolgere presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, per il gruppo scientifico-disciplinare 01/INFO-01 "Informatica", settore scientifico-disciplinare INFO-01/A "Informatica", con responsabile scientifico il prof. Giovanni Maria Farinella e la nota del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica prot. n. 107804 del 6 giugno 2025, con la quale è stato indicato il seguente titolo del programma di ricerca: **"Egocentric Visual Intelligence for Human-Behavior Understanding in Procedural Activities"**, con l'impegno di portare a tale determinazione al prossimo Consiglio di Dipartimento;
- CONSIDERATO che la copertura finanziaria del contratto di ricerca grava, in quota parte, per l'importo di € 69.632/88 (somme da non rendicontare), sui fondi del contributo liberale del progetto di ricerca "Facebook AI Research – FAIR", dal titolo: **"Egocentric 4D Live Perception - Ego4D"** - UPB: 53821121002, di cui è responsabile scientifico il prof. Giovanni Maria Farinella e, in quota parte, per l'importo di € 39.615/00 (somme da non rendicontare), sui fondi del progetto di ricerca n. 086201000294, dal titolo **"DL4Health"**, codice caronte SI_1_22970, CUP G69J18001150007, approvato nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - PO FESR 2014-2020, di cui è responsabile scientifico, per l'Ateneo di Catania, il prof. Sebastiano Battiato;
- VISTE le prenotazioni di budget nn. 2025_56379_2 e 2025_56377_2, relative alla copertura finanziaria del suddetto contratto di ricerca, giusta nota dell'Area Finanziaria prot. n. 111807 del 16 giugno 2025;

DECRETA

Art. 1 – È indetta la selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio, degli aspiranti per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca, della durata di due anni, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022, da svolgere presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, per il gruppo scientifico disciplinare 01/INFO-01 "Informatica", settore scientifico-disciplinare INFO-01/A "Informatica", per il programma di ricerca dal titolo: **"Egocentric Visual Intelligence for Human-Behavior Understanding in Procedural Activities"**, con responsabile scientifico il prof. Giovanni Maria Farinella.


Art. 2 – Il contratto di ricerca sarà attribuito secondo le modalità indicate nel bando di selezione allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 – L'onere complessivo per la copertura di n. 1 contratto di ricerca, della durata di due anni, pari ad € 109.247,88 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, graverà in quota parte, per l'importo di € 69.632/88 (somme da non rendicontare), sui fondi del contributo liberale del progetto di ricerca "Facebook AI Research – FAIR", dal titolo: "**Egocentric 4D Live Perception - Ego4D**" - UPB: 53821121002, di cui è responsabile scientifico il prof. Giovanni Maria Farinella e, in quota parte, per l'importo di € 39.615/00 (somme da non rendicontare), sui fondi del progetto di ricerca n. 086201000294, dal titolo "**DL4Health**", codice caronte SI_1_22970, CUP G69J18001150007, approvato nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - PO FESR 2014-2020, di cui è responsabile scientifico, per l'Ateneo di Catania, il prof. Sebastiano Battiato, indicati in premessa, giusta prenotazioni di budget nn. 2025_56379_2 e 2025_56377_2.

Catania, lì 27/06/2025

IL RETTORE
Prof. Francesco Priolo

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
27/06/2025	
Prot. 121835	Tit. III Cl. 12
Rep. Decreti 2732	

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale - Albo Ufficiale
Albo n. 988	Prot. 121844
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo dal ... 27/06/2025 ... al ... 17/07/2025 ...	
Il Responsabile 	

MSG

Procedura di valutazione comparativa per titoli, progetto e colloquio per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022.

ART. 1

Oggetto

1. È indetta selezione pubblica, ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca (D.R. n. 1520 del 04.04.2025) presso l'Università degli Studi di Catania, per il conferimento di **n. 1 contratto di ricerca**, come di seguito specificato:

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

Sede: Dipartimento di Matematica e Informatica

Gruppo scientifico-disciplinare: 01/INFO-01 "Informatica"

Settore scientifico-disciplinare: INFO-01/A "Informatica"

Responsabile della ricerca: Prof. Giovanni Maria FARINELLA

Titolo del programma di ricerca: "Egocentric Visual Intelligence for Human-Behavior Understanding in Procedural Activities"

Programma di ricerca:

Il progetto mira allo sviluppo di algoritmi di Intelligenza Artificiale per la comprensione di procedure effettuate da umani. Si formalizzeranno metodi per risolvere problemi quali la localizzazione di errori in procedure, la valutazione degli skills umani, e il riconoscimento delle interazioni dell'umano con gli oggetti. Lo sviluppo degli algoritmi terrà in considerazione benchmark dello stato dell'arte che verranno opportunamente arricchiti considerando il dominio industriale e tenendo in considerazione stakeholder industriali nazionali e internazionali con cui si definiranno casi d'uso specifici. Si considereranno i recenti avanzamenti dello stato dell'arte per la progettazione di architetture neurali multimodali per la risoluzione di downstream tasks, definendo opportune misure di valutazione comparandosi con lo stato dell'arte. I risultati ottenuti saranno divulgati con pubblicazioni open access in conferenze e journal internazionali riconosciuti nel settore, e rilasci open source di codice e dati.

Numero massimo di pubblicazioni: 5

Lingua richiesta: Inglese

Riferimenti progetto finanziato:

- "Facebook AI Research – FAIR", dal titolo: "Egocentric 4D Live Perception - Ego4D";
- PO FESR 2014-2020, progetto di ricerca n. 086201000294, dal titolo: "DL4Health" – codice caronte SI_1_22970, CUP G69J18001150007.

2. Il contratto di ricerca ha durata biennale, prorogabile per un ulteriore anno in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto, e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di contratti di ricerca. L'eventuale rinnovo è subordinato alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio oltre che alla valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Il conferimento del contratto di ricerca avverrà mediante sottoscrizione di un contratto di diritto privato.

ART. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alla selezione i ricercatori post-dottorato, italiani e stranieri, in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, **del titolo di dottore di ricerca** o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, **del titolo di specializzazione di area medica**.

2. Possono altresì partecipare alle selezioni **i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi** alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.

Il titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica deve essere attinente al G.S.D. 01/INFO-01 "Informatica".

Ai candidati è richiesta, altresì, la conoscenza della lingua inglese.

3. Non possono essere ammessi alla procedura di selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

4. Non possono partecipare alla selezione il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

5. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno fruito di contratti ai sensi dell'articolo 24 vigente della Legge 240 del 2010;

6. Non possono partecipare alla selezione coloro abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

7. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, se conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 8 e 11 e saranno ammessi con riserva.

8. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel successivo art. 3.

9. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.

10. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 3

Incompatibilità e divieto di cumulo

1. La titolarità del contratto di ricerca non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati.
2. La titolarità del contratto di ricerca non è compatibile con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
3. La titolarità del contratto di ricerca non è compatibile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
4. La titolarità del contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
5. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
6. Ai contrattisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori a tempo pieno.
7. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L. 240/2010, i contratti di ricerca non possono essere conferiti a chi ha usufruito di contratti di ricerca anche se stipulati con istituzioni diverse, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i 5 anni. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 4

Domande e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta in lingua italiana, utilizzando il modello allegato al presente bando (*All. I*), deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania – Area della Ricerca, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00, ora locale, **del ventesimo giorno successivo** alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo *on-line* dell'Università di Catania (<http://ws1.unict.it/albo/>).
2. La domanda di partecipazione, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione, dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- **posta elettronica certificata**, intestata al candidato, inviata all'indirizzo: protocollo@pec.unict.it
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: **Università degli Studi di Catania - Area della Ricerca, Piazza Università, n. 2, 95131 Catania;**
- **consegna diretta all'Ufficio Protocollo generale di Ateneo**, Piazza Università, n. 2, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.00.

3. In caso di consegna a mano al Protocollo o di spedizione a mezzo di raccomandata postale, sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli, le pubblicazioni e quanto altro previsto dal bando, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) le generalità del candidato;
- b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
- c) la seguente dicitura: **“Bando numero – Contratto di ricerca – Dipartimento di Matematica e Informatica – Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Maria FARINELLA”**

4. Le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data di accettazione dell'ufficio postale. Per le domande presentate direttamente presso l'Ufficio protocollo di Ateneo la data di consegna è attestata dal personale della struttura addetto al ricevimento che rilascerà il numero di protocollo.

5. Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate oltre il termine perentorio sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tutte le informazioni richieste al punto 3, si siano disperse. L'Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Qualora l'ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00, ora locale, del giorno successivo non festivo.

6. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della relativa documentazione richiesta ai fini della valutazione.

7. Prima dell'invio della domanda e della documentazione ad essa allegata, il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti.

8. Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al seguente indirizzo e-mail: ac.ari@unict.it.

9. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità:

- a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo telematico;
- b) la cittadinanza posseduta;

- c) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il mancato godimento degli stessi, indicandone la motivazione;
- d) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, indicando, in caso contrario le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- e) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani nati in data anteriore al 01.01.1986);
- f) di non far parte del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- g) di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi del vigente articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022;
- h) di non essere professore universitario di I e II fascia e ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- i) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- j) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione riportata (*se prevista dal titolo*) e dell'Università presso la quale è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (*Qualora il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 14. In questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione*); ovvero l'iscrizione al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure l'iscrizione all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica e il previsto conseguimento del titolo entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo;
- k) l'/gli eventuale /i contratto/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- l) l'/gli eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (*diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.*) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma 14;
- m) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente bando;
- n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.

11. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.

12. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

13. Alla domanda dovrà essere allegata, in formato digitale, la seguente documentazione:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale, datato e sottoscritto con firma autografa e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) i titoli di studio, i titoli professionali che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione;
- c) le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione (nel numero massimo previsto);
- d) il progetto di ricerca, inerente al programma di ricerca indicato all'art. 1 del presente bando, che deve contenere un *abstract*, un *background*, gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere, nonché alcune parole chiave, in italiano e in inglese;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- f) copia del codice fiscale.

14. I titoli di studio e professionali e le pubblicazioni di cui alle lett. b) e c) del precedente punto 13, potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. in copia, in formato digitale, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all'originale, regolarmente sottoscritta con firma autografa;
2. mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/2000, regolarmente sottoscritta con firma autografa.

15. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al precedente punto 14 dovranno essere conformi ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati per la presentazione delle domande di ammissione.

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono essere autocertificati, avendo cura di specificare, in modo analitico e preciso, ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc); oppure presentati in copia, in formato digitale, attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà.

I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o titolo equivalente, diploma di scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). In mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta, in formato pdf, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i titoli potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà con le modalità di cui al punto 11 sopra indicato; l'attestazione deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata.

I titoli professionali conseguiti all'estero, prodotti con le modalità di cui al comma 14, punti 1 e 2, sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero in possesso di traduzione legalizzata.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate rispettando **il numero massimo previsto dalla posizione messa a concorso. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni e altri prodotti documentabili della ricerca da presentare per la partecipazione alla selezione sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti secondo l'ordine crescente di elencazione.**

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'editore, secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN oppure DOI.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è da considerarsi pubblicazione ai sensi del DM 243/2011 e sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni.

Si precisa inoltre che **non verranno utilizzate informazioni reperibili dai *link* delle pagine web inseriti nei curricula allegati alle domande.**

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.

In caso di consegna a mano al protocollo o di invio tramite raccomandata, le pubblicazioni devono essere trasmessi su supporto magnetico (chiavetta USB). Gli interessati potranno richiedere la restituzione del supporto magnetico successivamente all'espletamento della procedura concorsuale.

16. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.

La mancata presentazione del progetto di ricerca comporta l'esclusione del candidato dalla selezione.

In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.

L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e *ss.mm.ii.*

ART. 5

Commissione giudicatrice

1. Per ciascuna posizione di contratto di ricerca messa a concorso è nominata una Commissione giudicatrice.

2. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento che approvato la proposta di attivazione del contratto di ricerca, su deliberazione del Consiglio di Dipartimento, ed è composta da tre componenti effettivi e un supplente garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

3. Alla Commissione spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, di verificare i risultati e di formulare una graduatoria per la posizione messa a concorso.

4. La Commissione, in occasione della prima riunione, designa il Presidente e il Segretario verbalizzante e, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

5. Alla Commissione spetta l'esame delle candidature, lo svolgimento dei colloqui e, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati, la formulazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

7. La procedura di selezione deve concludersi, di norma, entro i termini stabiliti dall'art. 9, comma 1, del citato regolamento. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o un suo delegato, provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

ART. 6

Procedura di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.

I candidati sono valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 15 punti);
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 30 punti);
- c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 20 punti);
- d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (fino a un massimo di 35 punti).

3. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

4. A conclusione della valutazione dei titoli, l'elenco dei candidati ammessi alla prova colloquio con i punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Università di Catania (<https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/contratti-di-ricerca>), con valore di notifica a tutti gli interessati. Con le stesse modalità e con identico valore di notifica sarà data comunicazione circa la data, l'ora, la sede o l'indirizzo telematico al quale collegarsi per lo svolgimento della prova colloquio, pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale dall'Amministrazione universitaria.

5. Il colloquio potrà essere svolto in presenza o per via telematica a discrezione della Commissione. La prova colloquio svolta in presenza si svolge in locali accessibili al pubblico. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Nel caso in cui la prova colloquio venga svolta in videoconferenza, la Commissione adoterà modalità tecnico-operative che consentano lo svolgimento dell'esame colloquio dei candidati in forma pubblica, permettendo quindi l'accesso a distanza alla visione e all'ascolto della seduta da parte di soggetti terzi. All'inizio del colloquio telematico, ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda. Il mancato collegamento telematico nell'ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla selezione

6. A conclusione del colloquio, la Commissione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio, quindi, comunica i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

ART. 7

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti su 100 complessivi.

2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.

3. L'Amministrazione, con decreto del Rettore o di un suo delegato, accertata la regolarità della procedura, emana la graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo <http://ws1.unict.it/albo/>, nonché nella sezione dedicata "*Bandi, gare e concorsi*".

La pubblicazione informatica all'Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.

4. La graduatoria cessa di validità decorsi 90 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto rettorale di emanazione della stessa. Entro il suddetto termine il contratto di ricerca può essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia dell'assegnatario o per mancata presa di servizio entro il termine stabilito o di decadenza del vincitore. Lo scorrimento di graduatoria, in tal caso, viene disposto con decreto del rettore o di un suo delegato.

5. I contratti di ricerca non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università di Catania.

ART. 8

Stipula del contratto di lavoro

1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione procede a idonei controlli e ha, altresì, facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compreso l'eventuale rinnovo o proroga, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione del contratto si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato e il contratto sarà dichiarato risolto di diritto.

2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall'Amministrazione universitaria, decade dal diritto al contratto di ricerca; pertanto, l'Amministrazione è in facoltà di attribuire il contratto di ricerca ad altro candidato, secondo l'ordine decrescente della graduatoria.

3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Rettore o suo delegato, dovrà contenere, oltre all'indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l'altro:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il trattatista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

4. Il trattatista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca

5. Per tutta la durata del contratto di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.

6. Il trattatista di ricerca svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.

7. Ai trattatisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori a tempo pieno.

8. Il trattatista di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. Il trattatista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera/CNR/altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

10. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, *ss.mm.ii.* e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

11. La decadenza del contratto di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore.

ART. 9

Durata, sospensione, rinnovo, proroga e recesso del contratto

1. Il contratto di ricerca ha la durata di due anni.

2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l'attività può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi di famiglia, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto.
3. È in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto per ulteriori due anni. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
4. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 3 lettera i), del Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca, fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno secondo la normativa vigente.
5. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
6. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 10

Trattamento economico, fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. Ai titolari dei contratti di ricerca spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo ai sensi dell'art. 22 della l. 240/2010. Il trattamento economico viene definito in € 54.623,94 euro annui lordi percipiente e degli oneri a carico dell'Amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.
2. Ai contratti di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni richiamate di cui all'art. 22, comma 6, della legge 240/2010.
3. L'Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 11

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare del contratto di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.

ART. 12

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è la Sig.ra Maria Soriana Giuffrida – Area della Ricerca – Via Fragalà, n. 10 – 95131 Catania – ac.ari@unict.it – (tel. 095 478 7406).

ART. 13

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).

2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Catania, Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email: protocollo@pec.unict.it . I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: email: rpd@unict.it; PEC: rpd@pec.unict.it .

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati potranno essere comunicati al MIUR, all'ANVUR e ad eventuali altri soggetti pubblici e privati in esecuzione di obblighi di legge nonché agli eventuali finanziatori esterni per i contratti di ricerca finanziati dagli stessi in ottemperanza ai relativi obblighi contrattuali. Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, il *curriculum vitae* del vincitore verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/contratti-di-ricerca>.

4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 14

Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it . Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MUR e dell'Unione Europea.

2. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Catania.

3. L'autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania. È, altresì, ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.